



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 11/01/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

LIOTTA MARCELLO, Presidente

BALDOVINI PAOLA, Relatore

FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice

in data 11/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6307/2022 depositato il 05/12/2022

proposto da

Immobiliare Montesacro Alto S.r.l. In Liquidazione - 80150590582

Difeso da

Dario Scorsone Darioscorsone@ordineavvocatiroma.org - SCRDR86P05H501Q

Flavio Scorsone Darioscorsone@ordineavvocatiroma.org - SCRFLV85P24H501G

Francesco Scorsone - SCRFNC50A04A546A

Rappresentato da Riccardo Senatori - SNTRCR64R30H501Z

ed elettivamente domiciliato presso darioscorsone@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 7418/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 31 e pubblicata il 20/06/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15266 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Roma ha emesso l'avviso di accertamento in epigrafe nei confronti della Immobiliare Montesacro Alto Srl per omesso versamento IMU relativo all'annualità 2015.

Successivamente ha emesso provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2021/222197 del 26/05/2021 relativo alla medesima annualità, riconoscendo il mancato presupposto impositivo per 51 u. i. alienate dalla società, residuando, tuttavia, una differenza di tributo complessiva pari ad € 33.666,72 derivante dall' omesso versamento.

Avverso l'originario avviso la società contribuente aveva presentato ricorso di primo grado, parzialmente accolto dalla sentenza CTP n. 7418/31/2022.

Immobiliare Montesacro Alto Srl in liquidazione propone appello avverso la suddetta sentenza lamentando che il primo giudice abbia ritenuto indimostrato il possesso dei requisiti da parte della società per godere dell'agevolazione IMU richiesta; in particolare la società rappresenta che i fabbricati oggetto dell'imposta sono beni merce, che tale qualifica deriva dalla destinazione in concreto dei beni e non dalla loro classificazione in bilancio e che la decadenza dal beneficio previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2, D.L. 102/2013 non possa essere imputabile al mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis dell'art. 2, D.L. 102/2013.

Si é costituito il Comune di Roma eccependo l'inammissibilità dell'appello per reiterazione delle argomentazioni di primo grado della controparte in merito al mancato riconoscimento dell'esenzione prevista per gli immobili merce e non in relazione alle criticità della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere analizzata, anzitutto, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, l'eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 53 del D.lgs. 546/92; in proposito vanno richiamati i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, in ordine all'esatta interpretazione del codice di rito in punto di contenuto e struttura dell'atto di appello (Cass. Sent. n. 2855): *"è sufficiente una descrizione anche sommaria, purché chiara ed intellegibile, delle ragioni di doglianza della parte appellante, la quale consenta al giudice adito di comprendere esattamente le censure mosse nei confronti della decisione gravata"*.

Venendo all'esame delle ragioni di impugnazione, esse sono infondate.

Secondo il comma 2 dell'art. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 «a decorrere dal 10 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati », mentre secondo l'art. 5 -bis dell'art. 2 «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».

Nel caso di specie la parte contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista dal citato art. 5-bis

attestante il possesso dei requisiti per godere dell'esenzione dell'imposta.

Tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione: *"dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza "* (Cass. Ord. n.5191/2022).

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407/2017 n. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

"L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio"(Cass. n. 21465 del 2020).

Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è, del resto, un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (Cass. n. 28806/2023, n. 37385/2022).

In assenza del requisito sostanziale per l'ottenimento del beneficio dell'esenzione dell'IMU, *"l'essere l'immobile qualificabile all'interno della categoria degli immobili-merce ... è semmai un prerequisito"*. (così Cass. 5191/2022 cit.).

Da quanto sopra, le deduzioni di parte appellante appaiono inidonee ad indurre nella corte un convincimento diverso da quello maturato dal primo giudice.

L'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 4.000,00 complessivi.

Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Paola Baldovini

Marcello Liotta